



*Giunta Regionale della Campania
Ufficio del Datore di Lavoro*

CONTRATTO EX ART. 125 D.LGS. 163/2006

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2011 si sono costituiti presso l'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania, in Napoli alla via S. Lucia n.81:

1) la Regione Campania – **Ufficio del Datore di Lavoro**, c.f. 80011990639, di seguito denominata *Datore di Lavoro*, nella persona dell' Avv. Marco Merola, nato a Napoli il 08 dicembre 1954, Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla Via S. Lucia n° 81, au torizzato alla stipula del presente atto in virtù di delibera di Giunta Regionale n° 2119 del 31/12/2008 e del decreto del Coordinatore dell'A.G.C. "Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo" n. __ del __/__/2010;

e

La Ditta "**AVIU s.a.s. di Achille Foà**", Cod. Fisc. e P. IVA 05006920630, con sede legale in Napoli, Corso Novara n. 36, in persona del suo legale rappresentante Achille Foà, c.f. FOA CLL 26A26 L736Q, nato a Venezia il 26/01/1926 e residente a Napoli in Corso Novara n. 20/A

Premesso

1. che l'articolo 18, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo, per il Datore di Lavoro, di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente";
2. che i Documenti di Valutazione del Rischio redatti dall'Ufficio del Datore di Lavoro hanno permesso di individuare le tipologie e le quantità di D.P.I. da fornire;
3. che, in data 09.11.2010, è stato redatto un "Accordo di collaborazione e funzionamento per l'espletamento delle attività di Protezione Civile" tra i Settori "Foreste, Caccia e Pesca" e "Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio";
4. che, con nota prot. 2010.1021133 del 22.12.2010, esplicitando i contenuti dell'accordo citato, è stato rappresentato che il personale con qualifica di Istruttore di Vigilanza in servizio presso i Settori Foreste centrali e decentrati può svolgere anche attività di prevenzione e soccorso in operazioni di Protezione Civile, che, a titolo esemplificativo, sono state richiamate nella medesima nota;
5. che questo Ufficio, pertanto, con nota prot. 2011.0026961 del 13.01.2011, ha chiesto ai due Settori interessati ogni utile informazione per comprendere l'effettivo ruolo svolto dal

personale citato nelle emergenze indicate, al fine di permettere la corretta valutazione del rischio e individuare gli eventuali ulteriori DPI da fornire;

6. che con Decreto Dirigenziale n. 40 del 21.04.2011 l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto ad assumere impegno di spesa per € 61.049,60, IVA compresa, per l'affidamento della fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale di cui dotare il personale con qualifica di Istruttore di Vigilanza – A.I.B. impegnato nello svolgimento delle attività di protezione civile;
7. che in data 22.04.2011 sono state invitate a presentare offerte n. 5 ditte, inserite nell'elenco dei Fornitori della Giunta Regionale della Campania, approvato con Decreto Dirigenziale n. 638 del 21.12.2010 del Settore Provveditorato ed Economato;
8. che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10.05.2011;
9. che entro il giorno 10/05/2011 è pervenuta all'Ufficio del Datore di Lavoro n. 1 offerta, proveniente dalla ditta AVIU s.a.s. di Foà Achille (pervenuta il giorno 10/05/11 alle ore 11,50);
10. che oltre il termine di cui al precedente punto non sono pervenute offerte;
11. che la ditta AVIU S.a.s. di Achille Foà, sopra identificata, è stata dichiarata, con D.D. n. 54 del 14/06/2011, aggiudicataria definitiva della gara espletata da questo Ufficio secondo le procedure di cottimo fiduciario;
12. che l'Ufficio del Datore di Lavoro ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1. del D.Lgs. 163/2006;
13. che non sono pervenute nei termini assegnati dall'Ufficio del Datore di Lavoro le seguenti certificazioni:
 - certificazione fallimentare, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 (sollecito prot. 2011.0529552);
 - certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 (sollecito prot. 2011.0529581);
 - certificazione attestante la regolarità tributaria ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 163/2006 (sollecito prot. 2011.0529518);
14. che è necessario procedere alla stipula di un contratto tra la Regione Campania – Ufficio del Datore di Lavoro, nel prosieguo indicata "*Datore di Lavoro*" e la AVIU S.a.s. di Achille Foà, nel prosieguo indicata "*Società*" per l'affidamento della fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale, indicati al successivo art. 1, di cui dotare il personale con qualifica di Istruttore di Vigilanza – A.I.B. impegnato nello svolgimento delle attività di protezione civile;
15. che detto contratto deve disciplinare le modalità di esecuzione della fornitura,

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente contratto.

Il *Datore di Lavoro* con il presente atto conferisce alla *Società*, che accetta, l'appalto relativo alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale di cui dotare il personale con qualifica di Istruttore di Vigilanza – A.I.B. impegnato nello svolgimento delle attività di protezione civile.

L'intera fornitura sarà costituita dagli articoli di seguito riportati:

a) Maschera pieno facciale:

Facciale esterno in mescola di gomma o altro materiale dermocompatibile, ad elevata resistenza agli agenti chimici; ampio schermo panoramico antigraffio; conforme alla norma EN 136:98 come D.P.I. di classe 3; deve essere dotata di bocchettone a filettatura normalizzata secondo la norma EN 148-1 per poter essere utilizzata con tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio secondo la stessa norma (filtri o apparecchi ad aria compressa)

n. 278 pezzi

b) Filtro per maschera pieno facciale:

Filtro combinato per la protezione contemporanea da gas ed Aerosoli **A2P3** a media capacità per la protezione dai gas e vapori organici con p. eb. >65°C. e per la protezione da particelle solide e/o liquide in sospensione ad elevato grado di separazione; il filtro deve essere compatibile con le maschere pieno facciale dotate di bocchettone a filettatura normalizzata EN 148-1; certificato secondo le norme EN 141:2000, EN 371 ed EN14387;

n. 556 pezzi

c) Cappuccio impermeabile

Realizzato in tessuto di Nylon esternamente rivestito in Neoprene. Protegge completamente il capo dell'operatore fino alle spalle. Una flangia di materiale elastico garantisce la perfetta tenuta sul facciale ed impedisce la penetrazione dei prodotti liquidi. È utilizzabile con maschere di vario tipo.

n. 278 pezzi

d) Cappotto impermeabile

In PVC/poliestere/PVC. Cappuccio fisso con cordino - Fori di areazione sul dorso e sotto le ascelle -Chiusura con bottoni automatici -2 Tasche con patta anti pioggia -Soffietto controvento alla manica. Conforme alla norma EN 340 quale DPI di 1ª categoria.

n. 278 pezzi

e) Stivali antipioggia

In PVC. Alti al ginocchio, fodera in jersey. Suola scolpita antiscivolo. Conforme alla norma EN 347 quale DPI di 1ª categoria.

n. 278 pezzi

Art. 2

Corrispettivo e prestazioni oggetto del contratto

Il *Datore di Lavoro*, per le forniture oggetto del presente contratto, si obbliga a corrispondere alla *Società* la somma di € 24.355,58 (ventiquattromilatrecentocinquantacinque/58), oltre I.V.A. 20%, per un importo complessivo di € **29.226,70** (euro ventinovemiladuecentoventisei/70), I.V.A. compresa.

Si precisa che, come previsto dall'art. 26, co.3 bis, del D.Lgs. 81/2008, non vi è la necessità di predisporre il D.U.V.R.I., trattandosi di attività di mera fornitura di materiali o attrezzature e, pertanto, non sono previste spese per la sicurezza.

Il prezzo che sarà corrisposto per la fornitura è da intendersi fisso e non soggetto a modifiche. Detto prezzo è comprensivo della consegna all'Ufficio o agli Uffici regionali che saranno indicati dal Referente del contratto di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

Referente dell'Ufficio del Datore di Lavoro

L'Ufficio del *Datore di Lavoro* designa, per la gestione delle attività connesse al presente contratto, il proprio Funzionario Ing. Francesco Niutta.

Art. 4

Durata del contratto - Termini di consegna e penali

La fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Trascorso il suddetto termine, la Regione applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0.25% del prezzo di aggiudicazione fino al 30° giorno; successivamente, per ogni giorno ulteriore di ritardo e fino al 60° giorno, verrà applicata una penale dello 0.50% .

La mancata fornitura decorsi 60 giorni dal termine ultimo di consegna comporterà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto in danno della *Società*.

La Regione, per il tramite del *Datore di Lavoro*, si riserva in tal caso la facoltà di agire in danno della *Società* inadempiente.

In caso di consegna parziale le penali verranno applicate sulla mancata fornitura, con le modalità di cui sopra.

Art. 5

Verifica della fornitura

Del materiale oggetto della fornitura è stata consegnata, all'Ufficio del Datore di Lavoro, campionatura completa che, in data 05.07.2011, è stata oggetto di verifica congiunta, presenti componenti del citato Ufficio, il Medico Competente ed un rappresentante del Settore regionale *Foreste, Caccia e Pesca*.

Detta verifica, eseguita mediante visione del kit dei D.P.I. esibito nonché delle relative schede tecniche, ha permesso di concludere che i prodotti da fornire *"sono idonei all'uso ai quali sono destinati"*.

Art. 6

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato all'emissione della fattura, ed avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente - acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa - dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei pagamenti relativi alla fornitura di cui al presente contratto, che è individuata dal **numero CIG 2119422A5A**.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensate tutte le forniture, le prestazioni e le spese accessorie rese eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell'appalto.

Art. 7

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro della Società con i propri dipendenti e nei confronti dei terzi

Il *Datore di Lavoro* è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra la *Società* ed i terzi. La stessa *Società* assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni

La *Società* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Datore di Lavoro* in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.

Art. 8

Garanzia di esecuzione

La *Società* ha costituito garanzia fideiussoria con polizza n. 00A0269063 accesa presso la Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia N101 - , per un importo di € 20.869,02 (euro ventimilaottocentonovantasei/02).

La garanzia espressamente contiene:

- a) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
- b) L' espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957-2° comma c.c.;
- c) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c..

Laddove, per qualunque motivo, la garanzia fideiussoria venga meno, in tutto o in parte, e la *Società* non provveda, entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta del *Datore di Lavoro*, alla sua ricostituzione, il rapporto contrattuale potrà essere risolto ipso iure, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 9

Inadempimento e diritto di recesso - Nullità

In caso di inadempimento della *Società* anche ad uno solo degli obblighi assunti col presente contratto che si protragga oltre un termine, non inferiore a 15 giorni, che viene assegnato dal *Datore di Lavoro* per porre fine all'inadempimento medesimo, lo stesso *Datore di Lavoro* ha facoltà di ricorrere a terzi per ottenere le medesime prestazioni che gravano in capo alla *Società*, addebitando a quest'ultima gli eventuali maggiori costi sostenuti o, in alternativa, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di applicare una penale corrispondente al 10% del prezzo del servizio nonché di procedere nei confronti della *Società* per ogni eventuale ulteriore danno.

Le penali sopra determinate, applicate ad insindacabile giudizio del *Datore di Lavoro* e formalizzate con lettera alla *Società*, verranno trattenute direttamente nella liquidazione della fattura.

Il *Datore di Lavoro* si riserva il diritto di sospendere la fornitura e di recedere dal contratto qualora, nel corso dello svolgimento della stessa, intervengano fatti o provvedimenti i quali modificano la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso, dovrà tenere indenne la *Società* delle spese sostenute. L'atto di recesso è preceduto da un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata A/R che le parti riconoscono espressamente come congruo e ragionevole e

pienamente sufficiente a far fronte al recesso stesso ed a reperire nuovi impieghi tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.

Si applicheranno le disposizioni concernenti la nullità dei contratti qualora dovesse risultare, dopo la stipula del presente atto, la carenza ab origine in capo all'appaltatore di un requisito generale di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, desumibile da una delle certificazioni di cui al punto 13. della premessa.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto verranno preliminarmente risolte di comune accordo tra le parti entro 30 gg. dall'insorgenza della controversia.

In mancanza di accordo la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Napoli.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010.

Art. 11

Protocollo di legalità

La Società dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli e pubblicato sul BURC 15/10/2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il presente contratto potrà essere risolto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie dallo stesso derivanti siano eseguite senza avvalersi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo le previsioni della legge 13 agosto 2010 n° 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010.

Art. 13

Registrazione del contratto

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese relative saranno a carico della parte inadempiente. Le eventuali spese di bollo sono a carico della *Società*.

Art. 14

Subappalto e divieto di cessione di contratto

Il subappalto è regolato dall'art. 57 della Legge Regionale della Campania n. 3 del 28/02/2007. La fornitura potrà essere subappaltata nel limite del 30% dell'importo complessivo di contratto, subordinatamente alla espressa autorizzazione della *Regione*. La *Società* ha l'obbligo di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, la fornitura, anche con riferimento ai loro assetti societari nonché le eventuali successive variazioni.

La *Regione* ha facoltà di non autorizzare il subappalto, ovvero di revocare la relativa autorizzazione, nelle ipotesi previste alle lettere e), f) e g) dell'articolo 2 del Protocollo di Legalità di cui al precedente articolo 11.

E' fatto divieto alla *Società* di cedere, sotto pena di nullità, il contratto a terzi.

Art. 15

Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 16

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, le parti concordano quale foro competente esclusivo il foro di Napoli.

Napoli, __/07/2011

per la Giunta Regionale della Campania
Il Datore di Lavoro
Avv. Marco Merola

per la Ditta AVIU S.a.s. di Achille Foà
L'Amministratore Unico
Sig. Achille Foà

Per accettazione espressa ex art. 1341, co. 2, cod. civ. degli articoli 7,9, 10,11 e 16.

per la Ditta AVIU S.a.s. di Achille Foà
L'Amministratore Unico
Sig. Achille Foà